

**DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8,
PARAGRAFO 1, LETTERA R), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA
COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA**

del 19 giugno 2023

che istituisce un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria [2023/1621]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE,

visto l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 635, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'allegato 50 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che stabilisce un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria in materia penale, quale figurante nell'appendice della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2023.

Per il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie

I copresidenti

Chris JONES

Bruno GENCARELLI

Stephen CURZON

⁽¹⁾ GUL 149 del 30.4.2021, pag. 10.

